

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie;

visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,³

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1⁴ Oggetto e campo di applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati in una banca dati centralizzata e la gestione di quest'ultima.

² Essa si applica per l'esecuzione:

- a.⁵ della legislazione sulle epizoozie per gli animali delle specie bovina (compresi i bufali e i bisonti), ovina, caprina, suina ed equina, ad eccezione degli animali da zoo di queste specie;
- b. della legislazione sull'agricoltura per gli animali della specie bovina e i bufali.

Art. 2 Definizioni

I seguenti termini significano:

- a. trattamento di dati: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzioni di dati;

RU 2005 5573

¹ RS 916.40

² RS 910.1

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2531).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3579).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2531).

- b. comunicazione: il fatto di rendere accessibili i dati, come l'autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione;
- c.⁶ detentore di animali: persona fisica o giuridica, società di persone o corporazione di diritto pubblico che gestisce un'azienda detentrici di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo;
- d. azienda detentrici di animali: azienda detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁷ sulle epizootie;
- e. numero dell'azienda detentrici di animali: numero assegnato dal gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) a un'azienda detentrici di animali;
- f. storia dell'animale: insieme dei seguenti dati relativi a un singolo animale:⁸
 - 1. numero d'identificazione dell'animale (numero di marca auricolare),
 - 2. numero delle singole aziende detentrici di animali presso le quali si trova o si è trovato l'animale,
 - 3. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l'animale,
 - 4. data e tipo delle variazioni d'effettivo giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettere a–g nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale,
 - 5.⁹ ubicazione delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale;
- g.¹⁰ equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bardotti);
- h.¹¹ passaporto per equide: documento ai sensi dell'articolo 15c dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹² sulle epizootie (OFE).

Sezione 2: Contenuto della banca dati e obblighi di notifica

Art. 3 Dati notificati dai Cantoni

¹ Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

- a. numero cantonale d'identificazione dell'azienda detentrici di animali giusta l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹³ sulle epizootie;

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁷ RS **916.401**

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2008** 5879).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3579).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

¹² RS **916.401**

¹³ RS **916.401**

- b. nome, indirizzo e numero cantonale d'identificazione del detentore di animali;
- c. tipo d'azienda detentrica di animali giusta l'articolo 6 lettera o dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie;
- d.¹⁴ ubicazione e coordinate geografiche dell'azienda detentrica di animali;
- e.¹⁵ specie di animali ad unghia fessa tenute ed equidi;
- f.¹⁶ numero del Comune giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 maggio 2008¹⁷ sui nomi geografici;
- g. risultati delle ispezioni delle carni e degli animali da macello giusta l'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁸ concernente la macellazione e il controllo delle carni;
- h.¹⁹ stato vaccinale degli animali della specie bovina riguardo alla Blue tongue;
- i.²⁰ stato della vaccinazione riguardo alla Blue tongue per animali della specie bovina;
- j.²¹ per i suini: il tipo di detenzione (senza uscita, uscita su una superficie dura, uscita su una superficie senza rivestimento, al pascolo).

² I dati di cui al capoverso 1 e le rispettive mutazioni vanno notificati dai Cantoni all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale). Essi sono trasmessi dall'Ufficio federale al gestore.²²

³ I dati di cui al capoverso 1 lettere g–i vanno notificati dai Cantoni al gestore. I dati di cui al capoverso 1 lettera h vanno notificati entro una settimana dal momento in cui i risultati di laboratorio sono noti e i dati di cui al capoverso 1 lettera i vanno notificati entro una settimana dalla vaccinazione.²³

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

¹⁷ RS **510.625**

¹⁸ RS **817.190**

¹⁹ Introdotta dal n. II dell'O del 12 set. 2007 (RU **2007** 4659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2008** 5879).

²⁰ Introdotta dal n. II 2 dell'O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2275).

²¹ Introdotta dal n. I dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²³ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2275).

Art. 4²⁴ Dati per animali della specie bovina

¹ Per animali della specie bovina i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati i dati di cui all'allegato numero 1.

² La modifica del tipo di utilizzazione di una madre o dell'azienda detentrici di animali secondo l'allegato numero 1 lettere h ed i dev'essere notificato entro tre giorni lavorativi.

³ All'uscita di animali da aziende d'estivazione e da aziende con pascoli comunitari i dati non devono essere notificati secondo l'allegato numero 1 lettera d, sempre che gli animali siano stati trasportati in un'azienda detentrici di animali situata in territorio doganale svizzero.

Art. 4a²⁵ Dati di animali della specie suina

Per animali della specie suina i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati i dati di cui all'allegato numero 2.

Art. 4b²⁶ Dati concernenti gli animali della specie ovina e caprina

Per gli animali della specie ovina e caprina i detentori di animali devono comunicare al gestore della banca dati il numero di telefono, la lingua di corrispondenza e le loro coordinate postali o bancarie.

Art. 4c²⁷ Obbligo di registrazione

¹ Nella banca dati devono essere registrati:

- a. il proprietario di equidi;
- b. la persona che identifica l'equide ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 OFE²⁸;
- c. la persona che riconosce l'equide ai sensi dell'articolo 15b OFE;
- d. la persona che assume l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 4e.

² Queste persone devono notificare al gestore della banca dati i seguenti dati ai fini della registrazione:

- a. il loro nome;
- b. il loro indirizzo;
- c. il loro indirizzo di posta elettronica;
- d. il loro numero di telefono e la lingua per la corrispondenza.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008 (RU **2008** 3579). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008 (RU **2008** 3579). Nuovo testo giusta il n. I dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

²⁸ RS **916.401**

Art. 4d²⁹ Dati per equidi

¹ Per gli equidi il proprietario deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all'allegato numero 3 lettere a-g.

² In caso di cambiamento di proprietario, il vecchio proprietario deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all'allegato numero 3 lettera h e il nuovo proprietario i dati di cui all'allegato numero 3 lettera i.

³ Alla macellazione di un equide, l'azienda di macellazione deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all'allegato numero 3 lettera j.

⁴ All'identificazione di un equide, la persona di cui all'articolo 15a capoverso 2 OFE³⁰, che lo identifica, deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all'allegato numero 3 lettera k.

⁵ Al riconoscimento (registrazione della segnalazione, nonché modifica e completamento della segnalazione) di un equide, la persona che effettua il riconoscimento (segnalazione grafica e verbale) deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all'allegato numero 3 lettera l.

⁶ In caso di rilascio del passaporto per equide, il servizio preposto deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all'allegato numero 3 lettera m.

Art. 4e³¹ Trasferimento dell'obbligo di notifica a terzi

¹ Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4-4b e 4d possono trasferire l'obbligo di notifica a terzi. Non può essere trasferito l'obbligo di notifica del cambiamento dello scopo d'utilizzazione secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 2004³² sui medicinali per uso veterinario.

² La persona soggetta all'obbligo di notifica deve notificare personalmente tale trasferimento al gestore della banca dati. A tal fine essa deve comunicargli i numeri d'identificazione delle persone incaricate secondo l'articolo 12b capoverso 3.

³ Essa deve parimenti notificare al gestore la revoca di un incarico.

Art. 5³³ Dati per l'esecuzione della legislazione sull'agricoltura

¹ Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

- a. l'effettivo di animali determinante della specie bovina e di bufali per ogni azienda detentrica di animali, calcolato secondo l'articolo 29 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³⁴ sui pagamenti diretti, con un elenco dei singoli animali;

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

³⁰ RS **916.401**

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

³² RS **812.212.27**

³³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

³⁴ RS **910.13**

- b. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali, per categoria e azienda detentrici di animali, nel giorno di riferimento secondo l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³⁵ sui dati agricoli;
- c. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali, per categoria e azienda detentrici di animali, nelle aziende d'estivazione, nelle aziende con pascoli comunitari e nelle aziende pastorizie secondo l'articolo 24 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 2007³⁶ concernente i contributi d'estivazione;
- d. l'evoluzione dell'effettivo di animali della specie bovina e di bufali, per categoria e azienda detentrici di animali, durante il periodo di riferimento secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti.

² Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati di cui al capoverso 1 sulla base dei dati di cui all'articolo 4 e memorizzarli nella banca dati.

Art. 5a³⁷ Rettifica di dati

¹ Il detentore di animali può chiedere in qualsiasi momento al gestore della banca dati la rettifica dei dati che ha notificato.

² Se occorre prendere in considerazione una rettifica dei dati per i pagamenti diretti, il detentore di animali deve richiedere tale rettifica al gestore della banca dati entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 12a capoverso 1, motivandola per iscritto.

³ Le richieste di rettifica di dati di cui all'allegato numero 1 lettere c–e nonché all'allegato numero 2 lettere b–c devono essere corredate dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 12 OFE^{38,39}

Sezione 3: Diritti di accesso

Art. 6 Diritto generale

¹ Chiunque può consultare:

- a. la storia di ogni animale;
- b. lo stato sanitario riguardo alla BVD di ogni animale;

³⁵ RS **919.117.71**

³⁶ RS **910.133**

³⁷ Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

³⁸ RS **916.401**

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

- c. lo stato sanitario riguardo alla BVD di un'azienda detentrica di animali;
- d. lo stato vaccinale riguardo alla Blue tongue di ogni animale.⁴⁰

² Trenta consultazioni al massimo per persona e al giorno sono gratuite.

³ Il numero dell'azienda detentrica di animali o il numero d'identificazione dell'animale funge da codice per la consultazione dei dati. L'utente si procura da solo tale codice.

Art. 7⁴¹ Servizi pubblici

¹ L'Ufficio federale può trattare i dati giusta gli articoli 3–4^d.⁴²

² Gli Uffici federali di veterinaria, di statistica, della sanità pubblica e per l'approvvigionamento economico del Paese, nonché l'Ufficio federale del consumo, l'Amministrazione federale delle dogane e Swissmedic possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati di cui agli articoli 3–4^d di cui necessitano per svolgere i loro compiti.⁴³

³ Gli organi cantonali competenti possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati giusta gli articoli 3–4^d di cui necessitano per l'esecuzione della legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici e sull'agricoltura.

Art. 8 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi d'igiene veterinaria

¹ Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d'igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:

- a. numero dell'azienda detentrica di animali e elenco dell'effettivo di animali;
- b. nome e indirizzo del detentore di animali giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera b);
- c.⁴⁴ storia di tutti gli animali della specie bovina che si trovano nelle aziende detentriche di animali dei loro affiliati;
- d.⁴⁵ storia di tutti gli animali della specie suina che si trovano nelle aziende detentriche di animali dei loro affiliati;

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁴² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

e.⁴⁶ nome e indirizzo del proprietario dell'equide secondo l'articolo 4c capoverso 1 lettera a;

f.⁴⁷ dati e storia di tutti gli equidi che sono registrati presso di essi.

² Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro consenso scritto:

a.⁴⁸ ubicazione e coordinate geografiche dell'azienda detentrica di animali giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera d;

b. numero del Comune giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera f;

c.⁴⁹ coordinate postali o bancarie giusta gli articoli 4 capoverso 1 lettera k, 4a lettera f e 4b.

³ Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria possono, giusta gli articoli 3-4d, acquisire presso il gestore e utilizzare i dati concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non abbiano vietato l'accesso per iscritto.⁵⁰

Art. 9⁵¹ Persone autorizzate a consultare i dati⁵²

¹ I detentori di animali possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni nonché utilizzare i seguenti dati:

a. dati riguardanti la loro persona;

b. dati riguardanti la loro azienda detentrica di animali;

c. dati riguardanti gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati:

1. storia dell'animale,

2. stato sanitario dell'animale riguardo alla BVD,

3. stato vaccinale dell'animale riguardo alla Blue tongue,

4. esito della classificazione neutrale della qualità;

d. elenco del loro effettivo di animali allo stato attuale o anteriore.

² Questi diritti spettano parimenti:

a. al proprietario: per i dati di cui al capoverso 1 lettere a e d;

⁴⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁴⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2008** 5879).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

- b. a persone che identificano gli equidi e a persone che effettuano il riconoscimento: per i dati di cui al capoverso 1 lettera a.⁵³

Art. 9a⁵⁴ Incaricati

¹ Le persone incaricate di cui all'articolo 4e possono consultare gli stessi dati, acquisirli presso lo stesso gestore e utilizzarli come le persone di cui all'articolo 9.

² L'accesso è tuttavia gratuito solo per i dati di al massimo cinque mandanti al mese.

Art. 10⁵⁵

Su richiesta, l'Ufficio federale può autorizzare terzi a consultare gratuitamente, a fini sperimentali scientifici o a fini zootecnici, altri dati oltre alla storia degli animali, sempre che l'utente si impegni per scritto a osservare le disposizioni sulla protezione dei dati.

Sezione 4: Gestione della banca dati

Art. 11 Gestore

¹ La banca dati è gestita da un gestore che deve essere indipendente dal profilo giuridico, organizzativo, finanziario e fisico dalle singole organizzazioni e imprese del settore del bestiame e della carne nonché dai suoi principali fornitori.

² Il gestore sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale.

Art. 12 Compiti del gestore

¹ Il gestore gestisce la banca dati conformemente a un mandato di prestazioni impartito dall'Ufficio federale. Il contratto disciplina in particolare la durata, l'entità, le condizioni e la retribuzione della prestazione richiesta.

² Assegna a ogni azienda detentrica di animali un numero giusta l'articolo 2 lettera e.

³ Rettifica i dati giusta l'articolo 3 d'intesa con l'Ufficio federale.

⁴ Verifica la completezza e la plausibilità dei dati secondo gli articoli 4–4e. Comunica per conoscenza alla persona che ha notificato i dati i dati incompleti e non plausibili dandole la possibilità di completarli o di chiarirli.⁵⁶

⁵ Almeno una volta l'anno invia ai detentori di animali un elenco degli animali contenente dati aggiornati.

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2008** 5879).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁶ Gestisce un help-desk per i detentori di animali per fornire, in particolare, informazioni sul traffico di animali, assistenza per la correzione dei dati e consulenza.

⁷ Pubblica analisi sugli animali registrati nella banca dati sul traffico di animali. I dati vengono aggregati in modo da evitare che si possa in alcun modo risalire alle singole aziende detentrici di animali, alle organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label nonché ai servizi d'igiene veterinaria. Le relative pubblicazioni devono essere accessibili al pubblico.

Art. 12a⁵⁷ Compiti del gestore per l'esecuzione della legislazione sull'agricoltura

¹ Fra il 15 maggio e il 7 giugno il gestore invia al detentore di animali che ha diritto ai pagamenti diretti un elenco degli animali della specie bovina e dei bufali in suo possesso, comprese le indicazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b.

² Il gestore mette a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell'Ufficio federale di statistica e dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 5 conformemente alle indicazioni dell'Ufficio federale.

³ Per gli animali della specie bovina, determina il tipo di utilizzazione della madre:

- a. al primo parto e all'importazione a seconda del tipo di utilizzazione dell'azienda detentrici di animali;
- b. all'entrata a seconda del precedente tipo di utilizzazione dell'animale.

⁴ Una volta l'anno invia ai detentori di animali della specie bovina, ai fini di rettifica, un elenco contenente le indicazioni sulle madri e sul loro tipo di utilizzazione.

Art. 12b⁵⁸ Compiti del gestore nel settore degli equidi

¹ Il gestore attribuisce a ogni equide un numero d'identificazione (UELN⁵⁹) in base alla notifica di nascita, tranne nel caso in cui un servizio estero abbia attribuito un tale numero sulla base di una convenzione.

² Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:

- a. il numero d'identificazione attribuito all'animale (UELN);
- b. i dati registrati di cui all'allegato numero 3 lettera a;
- c. un'indicazione sull'ulteriore modo di procedere riguardante il riconoscimento (art. 15b cpv. 1 OFE⁶⁰) e l'identificazione (art. 15a cpv. 1 OFE), nonché il rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE);
- d. una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 18 agosto

⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008 (RU 2008 3579). Nuovo testo giusta il n. I dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2531).

⁵⁹ Direttive dell'Universal Equine Life Number: www.ueln.net

⁶⁰ RS 916.401

2004⁶¹ sui medicinali veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁶² concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).

³ Attribuisce un numero d'identificazione alle persone che si sono registrate secondo l'articolo 4c capoverso 1.

Art. 13 Ulteriori compiti del gestore

¹ In caso di sospetto di infrazioni della legislazione sulle epizootie il gestore informa il competente servizio cantonale.

² Il gestore prende le ordinazioni delle marche auricolari e le consegna ai detentori di animali.

³ Appronta i passaporti per gli animali della specie bovina destinati all'esportazione.

⁴ Appronta passaporti per equidi o trasmette i dati necessari a tal fine ai servizi riconosciuti ai sensi dell'articolo 15c capoverso 3 OFE^{63, 64}

Art. 14 Archiviazione dei dati

¹ I dati vanno archiviati dal gestore per 18 anni.

² Non appena il gestore non svolge più alcun compito esecutivo per la Confederazione, i dati vanno offerti all'Archivio federale.

³ I dati designati dall'Archivio federale come non degni di archiviazione vanno consegnati all'Ufficio federale.

Art. 15 Prestazioni supplementari

¹ Oltre ai dati di cui agli articoli 3–4d il gestore può trattare ulteriori dati, in particolare quelli del tipo indicato di seguito:⁶⁵

- a. dati rilevanti dal profilo zootecnico;
- b. affiliazione a organizzazioni di allevamento, di produttori, di produzione con label nonché a servizi di igiene veterinaria;
- c. tipo di produzione;
- d. stato sanitario dell'azienda detentrica di animali e degli animali;
- e. somministrazione di medicinali;
- f. classificazione della qualità delle carcasse di animali.

⁶¹ RS 812.212.27

⁶² RS 817.190

⁶³ RS 916.401

⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2531).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

² Per il trattamento di dati giusta il capoverso 1 il gestore conclude un contratto con i terzi. Il contratto deve essere sottoposto per approvazione all'Ufficio federale prima della firma.

³ Il gestore provvede affinché i dati giusta il capoverso 1 siano trattati separatamente dai dati di cui agli articoli 3–4.⁶⁶

Art. 16 Controllo ufficiale

¹ L'Ufficio federale può eseguire senza preavviso controlli presso il gestore.

² L'Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo di controlli presso le aziende detentrici di animali da parte degli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizootie.⁶⁷

³ La frequenza dei controlli è stabilita in base all'ordinanza del 14 novembre 2007⁶⁸ sul coordinamento dei controlli.⁶⁹

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020⁷⁰ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁷¹ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.⁷²

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 18 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 18 agosto 1999⁷³ concernente la banca dati sul traffico di animali è abrogata.

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6167).

⁶⁸ RS **910.15**

⁶⁹ Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6167).

⁷⁰ Il testo di questa norma può essere chiesto all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

⁷¹ RS **946.512**

⁷² Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6167).

⁷³ [RU **1999** 2622, **2001** 1349 art. 7, **2002** 4321]

Art. 19 e 20⁷⁴**Art. 20a**⁷⁵**Art. 20b**⁷⁶ Disposizione relativa alla modifica del 12 novembre 2008

L'elenco di cui all'articolo 12a capoverso 1 può essere consegnato nel 2010 e 2011 sino al 15 agosto.

Art. 20c⁷⁷ Disposizione transitoria relativa alla modifica del 12 maggio 2010

¹ Il proprietario di equidi vivi, che al 31 dicembre 2012 non è ancora registrato nella banca dati, deve farsi registrare secondo l'articolo 4c presso il gestore della banca dati.

² Per gli equidi in vita al 31 dicembre 2012, che non sono ancora registrati nella banca dati, il proprietario deve notificare al gestore della banca dati, entro il 31 dicembre 2012, i seguenti dati:

- a. numero d'identificazione del proprietario secondo l'articolo 12b capoverso 3;
- b. numero dell'azienda detentrica di animali;
- c. data di nascita dell'animale;
- d. nome dell'animale;
- e. se disponibile, numero d'identificazione (UELN) dell'animale;
- f. se disponibile, numero di *microchip*;
- g. razza, colore e sesso dell'animale;
- h. scopo d'utilizzazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004⁷⁸ sui medicinali veterinari:
 - animale da reddito,
 - animale domestico;
- i. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto);
- j. se per l'equide è già stato rilasciato un passaporto per equide.

³ Se dev'essere notificato un evento secondo l'allegato numero 3, questo equide va registrato preliminarmente.

⁷⁴ Abrogati dal n. IV 75 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008 (RU **2008** 3579). Abrogato dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008 (RU **2008** 5879). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

⁷⁸ RS **812.212.27**

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

*Allegato*⁷⁹
(art. 4, 4a e 4d)

Dati da notificare al gestore della banca dati

1. Dati per animali della specie bovina

Per animali della specie bovina vanno notificati i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
 1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
 2. numero d'identificazione dell'animale nonché della madre e del padre,
 3. data di nascita dell'animale,
 4. razza, colore e sesso dell'animale,
 5. parti gemellari,
 6. decorso del parto,
 7. data della notifica;
- b. all'importazione di un animale:
 1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'animale nel Paese di provenienza,
 2. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
 3. numero d'identificazione dell'animale ,
 4. data di nascita dell'animale,
 5. razza, colore e sesso dell'animale,
 6. data d'importazione,
 7. data della notifica;
- c. all'entrata di un animale da un'altra azienda detentrici di animali in Svizzera:
 1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
 2. numero dell'azienda di provenienza,
 3. numero d'identificazione dell'animale,
 4. data d'entrata,
 5. data della notifica;
- d. all'uscita di un animale:
 1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
 2. numero d'identificazione dell'animale,
 3. data d'uscita,
 4. tipo d'uscita,
 5. data della notifica;

⁷⁹ Introdotta dal n. II dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2531).

- e. alla macellazione di un animale:
 - 1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 - 2. numero dell'azienda di provenienza,
 - 3. numero d'identificazione dell'animale,
 - 4. data di macellazione,
 - 5. data della notifica;
 - 6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁸⁰ sul bestiame da macello;
- f. alla morte di un animale:
 - 1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 - 2. numero d'identificazione dell'animale,
 - 3. data di morte,
 - 4. data della notifica;
- g. all'esportazione di un animale:
 - 1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 - 2. numero d'identificazione dell'animale,
 - 3. Paese di destinazione,
 - 4. data d'esportazione,
 - 5. data della notifica;
- h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
 - 1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 - 2. numero d'identificazione della madre,
 - 3. tipo di utilizzazione della madre: sono considerati tipi di utilizzazione:
 - le vacche da latte
 - le altre vacche,
 - 4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
 - 5. data della notifica;
- i. tipo di utilizzazione dell'azienda detentrica di animali;
- j. numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali;
- k. relazione postale o bancaria del detentore di animali.

⁸⁰ RS 916.341

2. Dati per animali della specie suina

Per animali della specie suina vanno notificati i seguenti dati:

- a. all'importazione di animali:
 1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'azienda detentrica di animali nel Paese di provenienza,
 2. numero dell'azienda detentrica di animali,
 3. numero di animali,
 4. data d'importazione,
 5. data della notifica;
- b. all'entrata di animali da un'altra azienda detentrica di animali all'interno del Paese:
 1. numero dell'azienda detentrica di animali,
 2. numero dell'azienda di provenienza,
 3. numero di animali,
 4. data d'entrata,
 5. data della notifica;
- c. alla macellazione di animali:
 1. numero dell'azienda detentrica di animali,
 2. numero dell'azienda di provenienza,
 3. numero di animali,
 4. data di macellazione,
 5. data della notifica;
- d. all'esportazione di animali:
 1. numero dell'azienda detentrica di animali,
 2. numero di animali,
 3. Paese di destinazione,
 4. data d'esportazione,
 5. data della notifica;
- e. numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali;
- f. relazione postale o bancaria del detentore di animali.

3. Dati per animali della specie equina

Per gli equidi vanno notificati i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
 1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 2. nome dell'animale,
 3. se disponibile, numero d'identificazione (UELN, Universal Equine Life Number) della madre e del padre,
 4. in caso di trasferimento embrionale: numero d'identificazione (UELN) della madre genetica,
 5. data di nascita dell'animale,
 6. razza, colore e sesso dell'animale,
 7. parti gemellari,
 8. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
 9. segnalazione rudimentale verbale;
- b. all'importazione di un animale:
 1. Paese di provenienza,
 2. numero d'identificazione (UELN) dell'animale, se disponibile, conformemente al passaporto per equide,
 3. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 4. nome dell'animale conformemente al passaporto per equide,
 5. data di nascita dell'animale,
 6. razza, colore e sesso dell'animale conformemente al passaporto per equide,
 7. eventuale castrazione conformemente al passaporto per equide,
 8. data d'importazione,
 9. scopo d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004⁸¹ sui medicinali veterinari:
 - animale da reddito,
 - animale domestico conformemente al passaporto per equide,
 10. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto);
- c. al cambiamento dell'azienda detentrica in Svizzera:
 1. numero della nuova azienda detentrica dell'animale,
 2. numero dell'azienda di provenienza,
 3. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
 4. data del cambiamento dell'azienda detentrica dell'animale;

⁸¹ RS 812.212.27

- d. alla morte o eutanasia di un animale:
 - 1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 - 2. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
 - 3. data di morte o dell'eutanasia;
- e. all'esportazione di un animale:
 - 1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 - 2. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
 - 3. Paese di destinazione,
 - 4. data d'esportazione;
- f. al cambiamento dello scopo d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari:
 - 1. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
 - 2. data del cambiamento;
- g. alla castrazione di un animale maschio:
 - 1. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
 - 2. data della castrazione,
 - 3. tipo di castrazione;
- h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):
 - 1. numero d'identificazione del vecchio proprietario,
 - 2. numero d'identificazione del nuovo proprietario, se conosciuto,
 - 3. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
 - 4. data del cambiamento del proprietario;
- i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):
 - 1. numero d'identificazione del nuovo proprietario,
 - 2. numero d'identificazione del vecchio proprietario,
 - 3. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
 - 4. data del cambiamento del proprietario;
- j. alla macellazione di un animale:
 - 1. nome dell'azienda detentrica dell'animale,
 - 2. numero dell'azienda di provenienza,
 - 3. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
 - 4. data di macellazione.
- k. all'identificazione di un animale:
 - 1. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
 - 2. numero di *microchip*,
 - 3. numero d'identificazione della persona che ha effettuato l'identificazione,
 - 4. data dell'identificazione,
 - 5. luogo dell'identificazione;

-
- l. al riconoscimento (registrazione della segnalazione e modifica della segnalazione) di un animale:
 1. numero d'identificazione (UELN) dell'animale,
 2. numero d'identificazione della persona che ha effettuato il riconoscimento,
 3. segnalazione, composta da immagine (segnalazione grafica) e descrizione verbale (segnalazione verbale),
 4. data della registrazione della segnalazione,
 5. luogo del riconoscimento,
 6. in occasione del primo riconoscimento: servizio preposto al rilascio del passaporto per equide;
 - m. al rilascio di un passaporto per equide:
 1. numero d'identificazione (UELN) dell'animale;
 2. data del rilascio del passaporto;
 3. tipo di passaporto (primo rilascio, passaporto di sostituzione, duplicato)
 4. designazione del servizio preposto al rilascio del passaporto per equide.